

DETERMINAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

Determinazione n. 14/99

LA CORTE DEI CONTI

IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI

nell'adunanza del 9 marzo 1999;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259 nonché la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 31 marzo 1961, con il quale l'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia è stato sottoposto al controllo della Corte dei conti;

visto il conto consuntivo dell'Ente suddetto, relativo all'esercizio finanziario 1997, nonché le annesse relazioni del Commissario dell'Ente e del Collegio dei revisori, trasmessi alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore Consigliere dottor Ignazio de Marco e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente per l'esercizio 1997;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incombente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che del conto consuntivo — corredato delle relazioni del Commissario dell'Ente e del Collegio dei revisori — della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

PER QUESTI MOTIVI

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con il conto consuntivo per l'esercizio 1997 — corredato delle relazioni del Commissario dell'Ente e del Collegio dei revisori dell'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania ed Irpinia — l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

F.to: Ignazio de Marco

IL PRESIDENTE

F.to: Luigi Schiavello

Depositata in Segreteria il 18 marzo 1999.

p.c.c.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

DIRIGENTE SUPERIORE

(Roberto Serra)

RELAZIONE DELLA CORTE DEI CONTI

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA
GESTIONE FINANZIARIA DELL'ENTE PER LO SVILUPPO DEL-
L'IRRIGAZIONE E LA TRASFORMAZIONE FONDIARIA IN PUGLIA,
LUCANIA ED IRPINIA PER L'ESERCIZIO 1997

S O M M A R I O

1. — Premessa	Pag.	13
2. — Vicende significative	»	13
3. — Personale	»	17
4. — Bilanci e scostamenti	»	19
5. — I risultati gestionali	»	20
5.1 — Notazioni generali, la situazione finanziaria	»	20
5.2 — I residui	»	24
5.3 — La situazione amministrativa	»	28
5.4 — La situazione economica	»	29
5.5 — La situazione patrimoniale	»	30
6. — Conclusioni	»	31
Appendice: indici di bilancio	»	33

1. - PREMESSA.

La Corte riferisce al Parlamento sul risultato del controllo effettuato - in base all'art.12 della legge n.259/1958 nonché all'art.3 della legge n. 20/1994 - sull'*Ente per lo sviluppo dell' irrigazione e la trasformazione fondiaria in Puglia, Lucania e Irpinia*, ente di diritto pubblico sottoposto alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole. Il referto attiene all'esercizio 1997 ¹ e, oltre alle notazioni precipuamente inerenti al periodo in esame, contiene taluni riferimenti fino a data corrente.

2. - VICENDE SIGNIFICATIVE.

1. Nonostante l'evoluzione normativa nel settore idrico, conseguente alle leggi 18 maggio 1989 n.183 e 5 gennaio 1994 n.36, e nonostante il decreto legislativo 4 giugno 1997 n.143 (il cui art. 3 demanda ai decreti legislativi contemplati dagli artt. 11, 14 e 18 della legge 15 marzo 1997 n.59 il riordino degli Enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero per le politiche agricole), non è stato finora dato corso ad alcun provvedimento riguardante il futuro assetto dell'Ente Irrigazione, la cui spiccata interregionalità rappresenta un peculiare connotato per l'attuazione delle politiche di programmazione, controllo, gestione e uso razionale delle risorse idriche, anche ai fini della realizzazione dei piani agricoli nazionali.

Questa incertezza si riflette sul piano ordinamentale nonché su quello gestionale poiché, in assenza di sostanziale mutamento di indirizzi, offre spunto, in termini problematici - nell'ottica della riquilificazione della spesa pubblica - a considerazioni circa la validità della ulteriore permanenza dell'Ente in esame.

2. L'Ente è privo dell'organo politico di vertice essendo il Commissario Straordinario scaduto il 31.12.1998 e avendo continuato a svolgere le funzioni fino al 15.2.1999; si desume, pertanto, che ha implicitamente ritenuto applicabile la *prorogatio* di cui alla legge 15.7.1994 n.444.

¹ La gestione dell'Ente ha formato oggetto di relazioni al Parlamento per gli anni dal 1978 al 1996 (Arti parlamentari - IX Legislatura - Camera dei Deputati - Doc. XV - n.28 e n.79; X Legislatura - Doc.XV - n.209; XIII Legislatura - Doc.XV - n.53). Il referto per il 1996 è in corso di stampa.

Il Ministero per le Politiche Agricole, cui il Magistrato delegato al controllo ha segnalato la vacanza, non ha finora provveduto.

Al riguardo, nel richiamare i principi informatori e le specifiche disposizioni della succitata legge n.444, si sottolinea l'esigenza della ricostituzione degli organi collegiali di amministrazione affinché vengano prontamente rimosse sia la vacanza, recentemente, determinatasi per cessazione dalla carica del Commissario sia il perdurare della stessa gestione commissariale.

Il Commissario è, per sua natura, strumento eccezionale e limitato nel tempo; la precarietà della sua durata, connessa ai rinnovi semestrali, impedisce l'attuazione di programmi a medio e lungo termine, comporta *ex se* una gestione limitata al breve periodo, per non dire all'ordinaria amministrazione, e, soprattutto, non assicura la rappresentatività degli interessi degli enti locali coinvolti nell'utilizzo della risorsa idrica. Impedisce, inoltre, lo svolgimento del controllo concomitante del Collegio dei revisori e l'assistenza del Magistrato della Corte dei conti alle sedute dell'organo collegiale di amministrazione.

Il compenso corrisposto (per il 1997) al Commissario ammonta ad annue lorde lire 77.204.250. Il medesimo ha adottato 1300 atti deliberativi.

3. Nonostante le iniziative giudiziarie intraprese, anche per l'esercizio 1997 l'Ente non è riuscito ad incamerare il "prezzo remunerativo del costo del servizio"² - determinato in lire 46,877 al metro cubo³ - in rapporto al volume di acqua erogato: i soggetti fruitori (in particolare, l'Ente autonomo per l'acquedotto pugliese ed alcuni Consorzi di bonifica) continuano, infatti, a resistere giudizialmente⁴ avverso i ruoli esattoriali emessi dall'Ente ai sensi degli artt. 61 e 69, 2° co., del D.P.R. 28.1.1988 n. 43 e, come riferisce l'Ente, neppure effettuano parziali versamenti in acconto. La qual cosa impedisce di introitare le previste entrate ordinarie, dà luogo al conseguente incremento dei residui attivi, comporta il ricorso ai finanziamenti esterni (con aggravio di interessi) e minaccia la paralisi dell'attività istituzionale.

² Come già esposto nella precedente relazione, col D.M. 21.11.1995 (in G.U. n. 283 del 4.12.1995) il Ministero delle politiche agricole recepi i criteri contenuti nella deliberazione del Commissario straordinario n. 18.732 del 15.5.1995, circa le modalità e l'entità del ristoro dei costi da parte dei soggetti utilizzatori.

³ Delibera del Commissario Straordinario n. 21.103 del 9.4.1997.

Per il 1998, invece, il prezzo è stato fissato, con delibera n.22.863 del 10.6.1998, in lire 46,495 al mc. Il prezzo è stato ottenuto dividendo il volume di acqua erogabile per l'anno 1996 (al netto della erogazione per uso industriale) per l'importo delle spese correnti (al netto delle entrate di cui al contributo dello Stato e ai contratti in essere con l'industria).

⁴ La questione ha costituito oggetto dell'interrogazione parlamentare n.4-10597, con risposta del Ministro (Atti parlamentari, Camera dei deputati, resoconto sommario n.266 del 3.11.1997).

In proposito ravvisa la Corte, per un verso, l'esigenza di una puntualizzazione del disposto normativo e, per l'altro, di più precisa individuazione delle spese di funzionamento da imputare quali oneri per il servizio; evidenzia, altresì, la necessità di un approfondimento e definizione dei prezzi previsti in quanto gli intempestivi pagamenti finiscono col tradursi in discrasie gestorie e in danni anche per le spese di giustizia sostenute in caso di resistenza.

Da segnalare, peraltro, il recentissimo accordo (15.12.1998) tra l'Ente, il Consorzio Bradano e Metaponto e la Regione Basilicata/Assessorato agricoltura con cui, per dirimere il contenzioso in atto ⁵, il Ministero delle Politiche Agricole ha ritenuto, come si legge nelle premesse, di poter *“disporre (...) di somme a favore dell'Ente, finalizzate al concorso della copertura dei costi di gestione sostenuti per conto del Consorzio”* relativamente al periodo 1.1.1995/31.12.1998. Il Consorzio di bonifica si è impegnato a rinunciare alle opposizioni e alle azioni giudiziarie connesse ai pignoramenti e, nel gennaio 1999, ha versato all'Ente Irrigazione una prima somma di 5 miliardi, comprensiva degli interessi moratori e del compenso spettante alla società concessionaria.

4. Non è stato ancora sostituito il componente del Collegio dei revisori, in rappresentanza del Ministero dei lavori pubblici, collocato in pensione nel giugno 1998: si invita detto Dicastero a provvedere con urgenza.

Il Collegio (rinnovato in data 10.1.1995 per un quinquennio) si è riunito con cadenza quasi mensile nel corso dell'esercizio.

5. Il posto di **Direttore Generale** è coperto ancora in via provvisoria : in proposito va nuovamente ribadito che il rilievo delle funzioni di vertice burocratico, in seno all'Ente pubblico, esige la stabile e certa preposizione di un dirigente *“ad hoc”*.

Il Collegio dei revisori ha formulato rilievo (verbale n. 42 del 17.9.1998) circa la errata determinazione del trattamento economico attribuito e liquidato al direttore f.f. (nella qualifica di

⁵ Il Consorzio di bonifica Bradano e Metaponto aveva proposto opposizione all'esecuzione iniziata dall'Esattoria di Matera per il pignoramento (circa lire 13 miliardi) delle somme di cui alle cartelle esattoriali. Ad una prima sospensione, disposta nel dicembre 1997, per acquisire documentazione ad hoc - nell'aprile 1998 la Direzione regionale delle entrate di Matera (in contrasto con le altre Direzioni di Bari, Foggia e Taranto) ha ulteriormente sospeso la procedura esecutiva relativa a cartella esattoriale, dell'importo di lire 5,4 miliardi, emessa nei confronti del Consorzio, ravvisando *“l'opportunità di acquisire anche il parere dell'Avvocatura dello Stato circa le procedure della riscossione in atto e quella occorrente per la completa soddisfazione del carico iscritto a ruolo”*. Nel frattempo il Consorzio stesso - oltre ad aver promosso giudizio innanzi al Tribunale di Matera, per l'accertamento dell'inesistenza dei crediti vantati dall'Ente (relativi al ristoro dei costi per gli anni 1996 e 1997) - ha prodotto ricorso ex art.700 c.p.c. per ottenere in via di urgenza la sospensione dell'efficacia esecutiva delle cartelle esattoriali. Il ricorso è stato respinto dal giudice designato, con ordinanza del 15/7/98, e il conseguente reclamo è stato rigettato dal Tribunale con provvedimento del 21/9/98.

ispettore generale del ruolo ad esaurimento) e invitato l'Ente a recuperare le somme indebitamente corrispostegli. A motivo di *"sussistente ed evidente conflitto di interessi e di incompatibilità"*, il Commissario ha ritenuto di dover esonerare ⁶ dall'incarico di direttore generale il medesimo funzionario - affidandolo ad altro dipendente dell'Ente - dapprima temporaneamente fino al 4.1.1999 e, poi, a tempo indeterminato. Il provvedimento ha costituito oggetto di ricorsi dell'interessato al Pretore del lavoro e di successivo reclamo al Tribunale, essendo stati gli stessi respinti. Nelle more l'Ente ha chiesto il parere della Funzione Pubblica⁷.

6. Non si è provveduto, a data corrente, ad istituire il "servizio di controllo interno" per la verifica dei risultati né a separare le funzioni di indirizzo da quelle gestionali. Al riguardo la Corte rivolge formale invito a dare sollecita e puntuale applicazione del d.lgs. n.29/1993 (e successive modifiche e integrazioni).

⁶ Provvedimento del Commissario n. 23.393 del 10.11.1998 reiterato con delibera n. 23.574 del 4.1.1999.

⁷ Nel dicembre 1998, la R.G.S.-IGF ha condiviso il rilievo del Collegio dei revisori sulla base della deliberazione della Corte dei conti - Sezione controllo Stato 17.12.1987 n. 1867.